



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 28 Dicembre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 123711/2010 DELIBERAZIONE N. 691

COMUNE DI LONGIANO. ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA IN TERRITORIO DI LONGIANO ATTRAVERSO I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STESSA. IL REPERIMENTO DI AREE DA DESTINARE ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ABITATIVE AD ESSA PROSPICIENTI, L'AMPLIAMENTO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEL COMUNE E PER LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A TALI INTERVENTI CORRELATI". OSSERVAZIONI AI SENSI AR. 40 L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale, proposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., inerente la *“Riqualificazione della Via Emilia in territorio di Longiano attraverso i primi interventi di messa in sicurezza della stessa, il reperimento di aree da destinare alla delocalizzazione delle funzioni abitative ad essa prospicienti, l'ampliamento dell'edilizia scolastica del Comune e per la realizzazione di insediamenti produttivi a tali interventi correlati”* e sottoscritto il 19 aprile 2010 in sede di Conferenza preliminare con il consenso unanime delle Amministrazioni interessate (Comune di Longiano e Provincia di Forlì - Cesena) e dei soggetti privati partecipanti;

Premesso:

- che il Comune di Longiano ha ritenuto di dover approfondire talune problematiche relative al forte dinamismo insediativo della propria componente territoriale immediatamente pertinente il corridoio della Via Emilia ed alla stretta interrelazione fra esse. Ciò è stato concretizzato nell'affidamento, nella redazione e nella successiva approvazione di uno Studio di fattibilità orientato all'oggetto di cui si tratta;
- che gli obiettivi assunti alla base di tale Studio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 10 novembre 2008, sono indicati nell'esigenza di:
 - individuare le principali problematiche relative alle esigenze di edilizia scolastica ed alla sicurezza e alla riqualificazione della Via Emilia, formulando ipotesi di larga massima degli interventi necessari, verificando al contempo i progetti pubblici già programmati sull'area;
 - analizzare i fabbisogni reali di sviluppo espressi dalle imprese insediate;
 - verificare le aree suscettibili di ampliamento, valutandone l'impatto urbanistico, ambientale e la concreta disponibilità;
 - verificare, in via di prima analisi, la sostenibilità economica ed il bilanciamento finanziario dell'intervento programmato;
- che in particolare dallo Studio e dai conseguenti atti dell'Amministrazione comunale emerge l'inadeguatezza delle vigenti previsioni urbanistiche riguardo a:
 - a) l'ampliamento dell'offerta di edilizia scolastica, non rinviabile ai nuovi strumenti urbanistici comunali adeguati alla L.R. 20/2000 in ragione dei tempi necessari per la loro elaborazione;
 - b) la razionalizzazione e l'aumento della sicurezza della Via Emilia con interventi non attualmente previsti (e da concordare con Anas e Provincia in un'ottica integrata e dunque più facilmente raggiungibile con un procedimento unico, immediatamente cogente ed operativo quale è appunto l'istituto dell'Accordo di programma in variante alla strumentazione urbanistica) pur essendo questi ultimi, sia nelle forme di singoli interventi che di generale ampliamento, già prefigurati dal P.T.C.P. vigente;
 - c) l'adeguamento ed il potenziamento delle attuali ed insufficienti previsioni produttive afferenti la Via Emilia, che consentano comunque di contribuire al processo di una sua complessiva riqualificazione;
- che, con riguardo al precedente punto c), l'Amministrazione comunale ha ritenuto di privilegiare le richieste di variante urbanistica già precedentemente inoltrate ed ha riscontrato la disponibilità di alcune aziende e/o privati a coniugare l'interesse pubblico, indicato ai precedenti punti a) e b), alla realizzazione delle opere pubbliche con il proprio interesse allo sviluppo industriale delle loro aree tramite una forma di co-finanziamento degli interventi pubblici;
- che per quanto riguarda le diverse opere stradali e l'avvio delle politiche di potenziamento e adeguamento in sede della via Emilia, dopo una lunga interlocuzione Comune-Provincia, si è

pervenuti ad individuare le seguenti priorità:

1. Case Missiroli km 20+870 - nuova rotonda di intersezione con le provinciali 70 Ruffio e 9 Cesena-Sogliano eliminando l'attuale intersezione sfalsata fonte di numerosi e gravi incidenti;
2. Ponte Ospedaletto Km 18+210 - nuova rotonda di intersezione con le comunali via Roncolo (strada di penetrazione per Gambettola e per le aree artigianali esistenti e di previsione) e via Ponte Ospedaletto a servizio dell'abitato e del capoluogo;
3. si è preso altresì atto della necessità di strumentare politiche di delocalizzazione delle funzioni residenziali attualmente gravanti direttamente sulla Via Emilia e da essa pesantemente impattate, sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo della salute e della sicurezza stradale. Tale delocalizzazione passa necessariamente da una reale ed appetibile alternativa insediativa da proporre ai residenti coinvolti e dunque dalla disponibilità reale di aree immediatamente prossime ai centri frazionali pedecollinari, adeguatamente dotati dei servizi necessari o da implementare come nel caso del plesso scolastico di Crocetta. La dimensione territoriale delle aree su cui far approdare i processi delocalizzativi residenziali afferenti la via Emilia è stata comunemente stimata in 5 ettari. Poiché la sola messa a disposizione delle aree di nuovo insediamento non è sufficiente, sarà necessario trovare il giusto equilibrio nelle compensazioni edificatorie da garantire per conseguire l'effettivo trasferimento. A corrispettivo della delocalizzazione si avrà l'acquisizione al patrimonio pubblico degli immobili abbandonati che dovranno essere esclusivamente vincolati all'effettivo potenziamento ed adeguamento in sede della Via Emilia. Con ciò si otterrà una notevole facilitazione nella realizzazione degli interventi infrastrutturali, un abbassamento dei costi per l'acquisizione delle relative aree e, non meno importante, la ricollocazione delle funzioni residenziali in ambiti maggiormente serviti ma soprattutto nettamente migliori sotto il profilo urbanistico, ambientale e della sicurezza;

Dato atto:

- che il Consiglio comunale di Longiano con deliberazione n. 41 del 25 novembre 2008 ha espresso parere positivo alla comunicazione del Sindaco in merito alla volontà di dare corso all'iter per la definizione delle modalità e dei contenuti della proposta di Accordo di programma in oggetto approvando, con successivo atto n. 40 del 28 novembre gli schemi di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii. finalizzati al consolidamento ed alla realizzazione del polo produttivo longianese, alla realizzazione dell'ampliamento delle strutture scolastiche comunali, la riqualificazione e la messa in sicurezza della Via Emilia nel tratto del Comune di Longiano, in attuazione del suddetto Accordo di programma;
- che l'Amministrazione comunale, con nota acquisita al prot. prov. n. 106824 del 2 dicembre 2008, ha proposto al Presidente della Provincia di Forlì - Cesena l'Accordo di programma in oggetto;
- che in data 17 aprile 2009 con deliberazione n. 38189/55 e, successivamente, a seguito del nuovo mandato amministrativo, in data 11 novembre 2009 con deliberazione n. 107069/16590, è stata data comunicazione in merito a quanto sopra al Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 53, comma 3, dello Statuto della Provincia di Forlì - Cesena;
- che il Consiglio comunale di Longiano con deliberazione n. 83 del 27 novembre 2009 ha espresso il proprio assenso preliminare all'Accordo;
- che in seguito alla trasmissione, ancorché parziale, degli elaborati, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 38564/153 del 19 aprile 2010, ha espresso il proprio preliminare assenso alla proposta di Accordo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- che in data 19 aprile 2010 la proposta di Accordo in oggetto è stata sottoscritta in sede di Conferenza preliminare con il consenso unanime delle Amministrazioni interessate (Comune di Longiano e Provincia di Forlì - Cesena);

- che il periodo di deposito di sessanta giorni, come previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., è iniziato a decorrere a far data dal 7 luglio 2010, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 86 l'avviso di avvenuto deposito;

Preso atto che l'Accordo di programma in oggetto si compone dei seguenti elaborati progettuali, così come riportati all'art. 11 della sottoscritta proposta di Accordo:

I. Elaborati relativi ai progetti definitivi delle opere infrastrutturali viarie e dell'ampliamento scolastico:

1. *Rotonda Case Missiroli:*
 - DOC 01 – Relazione tecnica illustrativa;
 - DOC 02 – Relazione storico ambientale;
 - DOC 03 Allegati grafici relazione storico ambientale;
 - DOC 04 – Relazione Accordo di programmazione
 - DOC 05 – Relazione tecnica: verifiche di capacità – verifiche prestazionali;
 - DOC 06 – Relazione acustica;
 - DOC 07 – Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
 - DOC 08 – Computo metrico estimativo quadro economico;
 - DOC 09 – Relazione illuminotecnica;
 - DOC 10 – Capitolato tecnico;
 - Tav. 1 – Corografia generale (scala 1:5.000);
 - Tav. 2 – Corografia Case Missiroli (scala 1:5.000);
 - Tav. 3 – Planimetria stato di fatto con sovrapposizione catastale (scala 1:200);
 - Tav. 4 – Planimetria di progetto (scala 1:200);
 - Tav. 5 – Planimetria segnaletica orizzontale e verticale (scala 1:200);
 - Tav. 6 – Profili longitudinali (scala 1:500);
 - Tav. 7 – Sezioni trasversali (scala 1:100);
 - Tav. 8 – Piano particellare di esproprio (scala 1:1.000);
2. *Rotonda Ponte Ospedaletto:*
 - DOC 01 – Relazione tecnica illustrativa;
 - DOC 02 – Relazione storico ambientale;
 - DOC 03 Allegati grafici relazione storico ambientale;
 - DOC 04 – Relazione Accordo di programmazione
 - DOC 05 – Relazione tecnica: verifiche di capacità – verifiche prestazionali;
 - DOC 06 – Relazione acustica;
 - DOC 07 – Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
 - DOC 08 – Computo metrico estimativo quadro economico;
 - DOC 09 – Piano particellare di esproprio ppe elenco ditte;
 - DOC 10 – Relazione illuminotecnica;
 - DOC 11 – Capitolato tecnico;
 - Tav. 1 – Corografia generale (scala 1:5.000);
 - Tav. 2 – Corografia Ponte Ospedaletto (scala 1:5.000);
 - Tav. 3 – Planimetria stato di fatto con sovrapposizione catastale (scala 1:200);
 - Tav. 4 – Planimetria di progetto (scala 1:200);
 - Tav. 5 – Planimetria segnaletica orizzontale e verticale (scala 1:200);
 - Tav. 6 – Profili longitudinali (scala 1:500);
 - Tav. 7 – Sezioni trasversali (scala 1:100);
 - Tav. 8 – Piano particellare di esproprio (scala 1:1.000);
3. *Ampliamento Plesso Scolastico di Crocetta – Balignano:*
 - A - Relazione descrittiva;

B - Relazione sismica;
 C - Relazione geologica – tecnica;
 D - Relazione tecnica sugli impianti elettrici e speciali;
 E - Relazione tecnica sugli impianti meccanici;
 F - Relazione tecnica sull'impianto fotovoltaico;
 G - Valutazione previsionale di clima acustico;
 H - Computo metrico;
 I - Quadro economico;
 Tav. A1 - Rilievo piano altimetrico e inquadramento urbanistico (scala 1:500 – 1:2000);
 Tav. A2 - Dati tecnici e planimetria generale–stato futuro (scala 1:200 – 1:500);
 Tav. A3 - Pianta piano interrato e terra – stato comparato (scala 1:100);
 Tav. A4 - Pianta piano primo – stato comparato (scala 1:100);
 Tav. A5 - Pianta copertura – stato comparato (scala 1:100);
 Tav. A6 - Prospetti e sezioni – stato futuro (scala 1:100);
 Tav. A7 - Schema della rete fognante (scala 1:200);
 Tav. A8 - Verifica del rispetto L13 scala (1:200 1:50);
 Tav. E1 - Planimetria impianti elettrici e speciali (scala 1:100);
 Tav. E2 - Planimetria impianto fotovoltaico (scala 1:100);
 Tav. M1 - Planimetria impianto termico (scala 1:100);
 Tav. M2 - Schemi filiformi impianto termico;
 Tav. M3 - Planimetria impianto trattamento aria (scala 1:100);
 Tav. M4 - Planimetria impianto idrico sanitario (scala 1:100);
 Tav. M5 - Planimetria impianto gas metano (scala 1:100);
 Tav. M6 - Schema centrale termica;
 Tav. M7 - Planimetria impianto idrico antincendio (scala 1:100);

II. Elaborati relativi alla Variante al P.R.G.:

1. *Relazione tecnica illustrativa urbanistica*, contenente:
 Scheda P.U.A. Ceccarelli;
 Scheda P.U.A. Orogel;
 Scheda P.U.A. Cocif;
 Scheda P.U.A. Safimm;
 Scheda zona B1 Befac;
 Scheda zona D1 MB Mangimi;
2. *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del P.R.G. da variare* (si precisa che successivamente alla sottoscrizione è stato trasmesso in data 17 giugno 2010 un elaborato denominato “*Verifica di assoggettabilità a VAS*”);
3. Tav 1/3 - Opere pubbliche e aree oggetto dell'Accordo;
4. Tav 2/3 - Variante cartografica al P.R.G.;
5. Tav. 3/4 - Estratto P.R.G. vigente;
6. Relazioni geologiche;

III. Piano economico- finanziario degli interventi;

IV. Copia verbale conferenza preliminare del 19aprile 2010.

Dato altresì atto che, a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata dal Servizio scrivente all'Amministrazione comunale con nota del 26 agosto 2010 (agli atti con prot. prov. n. 83468) e con successive note integrative del 27 agosto 2010 e del 13 dicembre 2010 (agli atti con prot. prov. rispettivamente n. 84500 e n. 119610), è stata acquisita la seguente documentazione, parte ad integrazione e parte a sostituzione della precedente:

- DOC 06 - Relazione acustica – Integrazione della valutazione di impatto acustico inerente i seguenti interventi sulla S.S. 9 Via Emilia:
 - riqualificazione funzionale dell'immissione al km 20+870 "Case Missiroli" con le vie S.P. 70 Ruffio e S.P. 9 Cesena – Sogliano;
 - riqualificazione funzionale dell'immissione al km 18+210 "Ponte Ospedaletto" con le vie Roncolo e Ponte Ospedaletto;
- Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- Ampliamento del plesso scolastico:
 - integrazioni alla relazione geologico-tecnica;
 - A09 – Pista ciclopeditonale ortofoto;
 - A10 – Pista ciclopeditonale base catastale;
 - A11 – Interramento linea elettrica;

Richiamato l'art. 40 della L.R. 20/2000, così come modificato dalla L.R. 6/2009, che definisce l'efficacia e la natura giuridica dell'Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica; nello specifico:

- *“La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'Accordo di Programma, riguarda esclusivamente aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'Accordo”* (comma 1-bis);
- *“La conclusione di un Accordo di Programma può essere promossa per la realizzazione, da parte di due o più amministrazioni pubbliche, con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico”* (comma 1-ter);

Rilevato che la proposta di Accordo prevede, sotto il profilo del rilevante interesse pubblico ad esso connaturato, ai sensi del suddetto art. 40, commi 1-bis e 1-ter, la realizzazione dei seguenti interventi:

- riqualificazione e messa in sicurezza della S.S. 9 Via Emilia mediante la realizzazione di:
 - rotatoria al Km 20+870 in località Case;
 - rotatoria al Km 18+210 in località Ponte Ospedaletto;
- ampliamento del plesso scolastico di Crocetta, mediante:
 - realizzazione di struttura ex novo da destinare, in gran parte, a scuola secondaria di primo grado, adiacente a quella esistente;
 - ampliamento della scuola per l'infanzia esistente mediante la creazione di una nuova sezione da ricavarsi nella nuova struttura;
 - riqualificazione e redistribuzione di alcuni spazi della scuola primaria,
- reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione al patrimonio comunale di aree da urbanizzare, in stretta prossimità con i centri frazionali longianesi gravitanti sulla Via Emilia, da destinare all'acquisizione dalle fasce di rispetto della stessa ed alla conseguente rilocalizzazione delle funzioni residenziali ad oggi prospicienti;

con il concorso operativo e/o economico da parte dei soggetti partecipanti in relazione all'assunzione dei seguenti obblighi per le parti:

- l'Amministrazione comunale assume, in particolare, l'impegno di:
 - conformare urbanisticamente gli elementi che apportano variante al P.R.G.;
 - costituire nel bilancio pluriennale 2010 – 2012 un apposito capitolo vincolato (per 500.000 euro); tali risorse sono destinate all'acquisizione delle aree per la rilocalizzazione degli immobili residenziali ad oggi gravanti sulla Via Emilia;
 - ricercare, proporre e realizzare le condizioni per l'acquisizione delle suddette aree;
- l'Amministrazione provinciale assume l'impegno, in ordine alle proprie competenze, di assicurare un adeguato svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui al combinato disposto dell'art.

12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., decidendo in merito all'assoggettabilità a V.A.S. delle previsioni contenute nell'Accordo in oggetto;

- i soggetti privati sottoscrittori del presente Accordo, in relazione al differente beneficio derivante dalle potenzialità edificatorie di tipo produttivo loro concesse in variante alla pianificazione urbanistica comunale, si impegnano:
 - quanto ai sottoscrittori degli accordi ex art. 11 L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed alla ditta MB Mangimi spa: a corrispondere il previsto contributo economico per la realizzazione delle opere e le politiche pubbliche oggetto dell'Accordo;
 - quanto ai sottoscrittori degli accordi ex art. 11 L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sottoscrittori degli atti unilaterali d'obbligo: a presentare, entro tre mesi dall'avvenuta conclusione del presente Accordo, i Piani particolareggiati per l'attuazione degli interventi di loro interesse, concernenti l'intera superficie territoriale loro assegnata, che non potrà essere oggetto né di frazionamenti né di lottizzazioni;

Stante ciò, alla realizzazione delle già descritte opere pubbliche ed all'acquisizione delle aree destinate alla rilocalizzazione degli immobili, le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite come segue:

- per l'ampliamento del plesso scolastico di Crocetta: 3.500.000 euro;
- per la rotatoria in località Ponte Ospedaletto: 820.000 euro;
- per la rotatoria in località Case Missiroli: 900.000 euro;
- per l'acquisizione al patrimonio comunale, entro l'anno 2012, di 5 ettari di superficie territoriale da destinare alla rilocalizzazione residenziale ed all'acquisizione delle fasce di rispetto della Via Emilia medesima: 500.000 euro;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto che l'Amministrazione provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti l'Accordo di programma in oggetto, e precisamente la documentazione sottoscritta in sede di Conferenza preliminare e quella successivamente trasmessa a sua integrazione e/o modifica, avendo facoltà di formulare:

- osservazioni ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii (di cui al successivo punto A);

e dovendo altresì esprimere, per quanto di competenza:

- la decisione in merito all'assoggettabilità a V.A.S. degli interventi e delle previsioni urbanistiche contenute nel presente Accordo di programma (di cui al successivo punto B);
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (di cui al successivo punto C);

CONSIDERATO:

1. Elementi descrittivi della Variante urbanistica

Il Comune di Longiano è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e s.m.i. con deliberazione n. 47479/238 del 13 giugno 2006.

La Variante urbanistica connessa al presente Accordo di programma prevede:

1. *localizzazione delle opere pubbliche* già descritte in premessa e conseguente conformazione urbanistica necessaria alla loro realizzazione;
2. *modifica della destinazione d'uso*, da “zona agricola normale” (E1) a “zona artigiano-industriale di espansione” (D2), dell'area di proprietà dell'azienda OROGEL Fresco Coop. Agricola, in località Budrio, con inserimento di scheda del comparto attuativo;
3. *modifica della destinazione d'uso*, da “zona agricola normale” (E1) a “zona artigiano-industriale di espansione” (D2), dell'area di proprietà dell'azienda COCIF Soc. Cooperativa, in località Ponte Ospedaletto, con inserimento di scheda del comparto attuativo;
4. *modifica della destinazione d'uso*, da “zona produttiva di completamento” (D1) a “zona residenziale di completamento edificata” (B1) convenzionata, dell'area di proprietà della ditta Befac di Atos Lombardini e C. snc, in località Case Missiroli, a compensazione della cessione volontaria di aree di proprietà necessarie alla realizzazione della prevista rotatoria;
5. *modifica della destinazione d'uso*, da “zona agricola normale” (E1) e parte “verde di rispetto al depuratore” (VRd) a “zona artigiano-industriale di espansione” (D2), dell'area di proprietà dell'azienda SAFIMM s.r.l., in località Ponte Ospedaletto, con inserimento di scheda del comparto attuativo;
6. *modifica della destinazione d'uso*, da “zona agricola normale” (E1) a “zona artigiano-industriale di completamento” (D1).

Tabella 1

Id. area (tav. 2.3)	Nominativo azienda	Destinazione d'uso proposta	Superficie richiesta (mq)	SUL realizzabile (mq)
1	CECCARELLI Giulio s.r.l.	D2 – zona artigiano-industriale di espansione	16.500	8.250
2	Coop. agricola OROGEL Fresco	D2 – zona artigiano-industriale di espansione	22.481	11.240
3	COCIF Soc. cooperativa	D2 – zona artigiano-industriale di espansione	34.000	17.000
4	BEFAC	B1 - residenziale di completamento edificate		

5	SAFIMM	D2 – zona artigiano-industriale di espansione	88.000	44.000
6	MB Manginmi	D1 – zona artigiano-industriale di completamento	6.818	3.410 min – 5.110 max
Totale produttivo				

2. Inquadramento urbanistico – territoriale generale

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico – Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 350 del 17 marzo 2003).

Le aree oggetto di variante di cui agli identificativi n. 1, 3 e 5 ricadono parzialmente in “*aree di potenziale allagamento*” di cui all'art. 6 della Normativa tecnica del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010.

Sotto il profilo della componente paesistica del P.T.C.P., le aree oggetto di variante sono caratterizzate come illustrato nella tabella seguente:

Tabella 2

Id. area	Tavola 2 - “Zonizzazione paesaggistica”	Tavola 3 - “Carta forestale e dell'uso dei suoli”	Tavola 4 - “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”	Tavola 5 - “Schema di assetto territoriale”	Tavola 5A - “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani e speciali pericolosi”
1	Art. 19	Colture specializzate	Art. 28 B	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	Aree parzialmente disponibili
2	Art. 21 b2	Colture specializzate	Art. 28 B	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	Aree parzialmente disponibili
3	Art. 19 Viabilità panoramica Viabilità storica	Seminativi	Art. 28 B	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	Aree parzialmente disponibili
4	Art. 21 b2	/	Art. 28 B	Ambiti pianificazione previgente	/
5	Art. 28 B	Seminativi	Art. 28 B	Ambiti agricoli periurbani	Aree parzialmente disponibili
6	Art. 28 B	Seminativi	Art. 28 B	Ambiti agricoli periurbani	Aree parzialmente disponibili

Alla luce dell'articolazione della pianificazione urbanistica e territoriale, allo stato attuale, non si ravvisano elementi di contrasto degli oggetti proposti in variante con sopravvenuti piani di livello superiore; è tuttavia evidente che la presenza di talune tutele di tipo paesistico costituisce anche elemento propedeutico alla definizione delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale cui sottoporre le previsioni e gli interventi contemplati nel procedimento in oggetto (successivo punto B).

3. Inquadramento geologico

Le aree oggetto dell'Accordo, sono tutte ubicate in pianure. I terreni presenti sono di origine continentale,

costituiti da argille, sabbie e limi organizzati in lenti e strati tra loro eteropici, sia in senso laterale che verticale. Le granulometrie tendono a diventare più fini allontanandosi dal margine collinare. Per ognuna delle nuove aree viene prodotta una scheda di analisi, che permette di inquadrare le principali problematiche di tipo idrogeologico e di esprimere un parere preliminare di fattibilità, rimandando alla fase di P.U.A. (sul quale questo Servizio dovrà nuovamente esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008) gli ulteriori approfondimenti. Per l'area SAFIMM e COCIF, tali verifiche approfondite saranno particolarmente volte all'analisi del rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Parte dell'area SAFIMM e dell'area Ceccarelli, ricadono in ambito di cui all'art. 6 *“Aree di potenziale allagamento”* nelle Tavole *“Perimetrazioni aree a rischio idrogeologico”* dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, e pertanto soggette alla relativa normativa.

L'accordo di programma prevede, tra le opere pubbliche, la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio scolastico di Crocetta. Essendo questa un'opera di rilevante interesse pubblico, ai sensi della deliberazione n. 112 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna del 2 Maggio 2007 (*“Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonizzazione sismica in Emilia – Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”*), su quest'area è stata realizzata un'analisi di microzonazione sismica di III livello, rivolta a definire le principali caratteristiche sismiche di sito. I parametri, desunti dall'elaborazione delle prove geofisiche, possono essere così riassunti: $V_{s30} = 300$ m/sec; frequenza fondamentale di sito: 1,29 Hz. La presenza del substrato litologico, individuato dalle prove dirette a 3 – 5 metri di profondità, è la causa di un picco nel rapporto H/V posto a circa 17 Hz, fuori dal campo di interesse ingegneristico dell'opera. Le elaborazioni effettuate sugli accelerogrammi di riferimento, mostrano un forte effetto di amplificazione del suolo, con accelerazioni di picco comprese tra 0,437 e 0,476g con rapporti PGA/PGA₀ maggiori di due, confermati dai rapporti in termini di Intensità di Housner. Da queste elaborazioni, i valori massimi di amplificazione sono individuati ad una frequenza di circa 2,2 Hz. Di tali dati dovrà tener conto il progettista, in sede di progettazione esecutiva.

4. Iter procedurale

Al fine di definire tutti gli elementi utili ad interpretare il corretto iter procedurale da adottarsi in relazione alle previsioni ed ai contenuti del presente Accordo di programma è necessario richiamare quanto segue:

- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008 e modificato dal D.Lgs. 128/2010, individua i piani e programmi da sottoporre alla disciplina della valutazione ambientale, distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti alla procedura di V.A.S. (art. 13 e seguenti), da quelli invece sottoposti a V.A.S. solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente (art. 12);
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2009, a recepimento, ancorché parziale, della sopracitata normativa nazionale in materia di valutazione ambientale, le già previste procedure di formazione, adozione ed approvazione di tali piani sono state a tal fine modificate ed integrate. Tali disposizioni sono pertanto da ritenersi applicabili agli strumenti di pianificazione previsti dalla vigente legislazione urbanistica regionale;
- il Comune di Longiano è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 47479/238 del 13 giugno 2006 ai sensi della previgente legislazione (L.R. 47/1978 e s.m.i.); il presente Accordo di programma è pertanto in variante alla suddetta vigente strumentazione urbanistica comunale;
- poiché la revisione dei P.R.G., a norma dell'art. 43, comma 3, della L.R. 20/2000, come modificato dall'art. 41 della L.R. 6/2009, è da ritenersi attuata attraverso la contemporanea elaborazione ed adozione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), ed in considerazione delle norme transitorie di cui al comma 2 dell'art. 41 della medesima legge, in

attesa che il Comune di Longiano attui l'adeguamento alla L.R. 20/2000 e s.m.i, gli elementi di variante alla strumentazione urbanistica proposti dal presente Accordo di programma sono da ritenersi soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- stante ciò, nella fattispecie in esame, anche in seguito alle verifiche intercorse fra le Amministrazioni interessate e con la Regione Emilia – Romagna, sono state definite le specifiche modalità applicative del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 ovvero procedura di V.A.S. vera e propria ex artt. 13–18), per cui l'Accordo di programma in oggetto è da ritenersi sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- nella redazione degli atti inerenti la presente proposta di Accordo, si rilevano tuttavia talune incongruenze in relazione alla procedura di valutazione ambientale da adottarsi ed alle sue modalità di svolgimento. Infatti, l'Amministrazione comunale non ha identificato in modo univoco, nella documentazione e negli atti amministrativi predisposti, la procedura di valutazione ambientale alla quale sottoporre il presente Accordo. In particolare, mentre nella delibera di Giunta n. 71 del 29 giugno 2010, il Comune di Longiano manifesta la volontà di attivare, sul presente Accordo di programma, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (sulla base della interlocuzioni intercorse fra il Comune e la Regione nelle quali si è esclusa la necessità di sottoporre a screening gli interventi oggetto dell'Accordo), nel testo dell'accordo e nelle lettere di trasmissione e negli avvisi pubblicati si fa riferimento alla procedura di V.A.S.;
- con nota recante “*Precisazioni di carattere procedurale e contenutistico – Richiesta di chiarimenti e integrazioni*”, agli atti con prot. prov. n. 83468 del 26 agosto 2010, il Servizio scrivente ha richiesto all'Amministrazione comunale di dare conto di talune incongruenze rinvenibili sotto il profilo amministrativo, in particolare per quanto attiene la procedura di valutazione ambientale da istruire in seno al presente Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica. Nella medesima sede sono stati altresì definiti i contenuti da sviluppare e valutare nel Rapporto ambientale, ritenendo che quanto preliminarmente sottoscritto, avente luogo di Rapporto ambientale, non contenesse talune tematiche, imprescindibilmente necessarie per l'espressione del parere di competenza in relazione alla valutazione ambientale;
- la Regione Emilia - Romagna, con nota P.G. 0200804 del 5 agosto 2010, acquisita al prot. prov. n. 81263 del 12 agosto 2010, in relazione alla richiesta comunale di espressione del parere motivato di V.A.S. ha chiarito che tale parere deve essere richiesto alla Provincia di Forlì-Cesena in qualità di autorità competente, in quanto con l'Accordo in oggetto viene modificato esclusivamente lo strumento urbanistico comunale, “*provvedendo, qualora necessario, a modificare l'indicazione dell'autorità competente a tale espressione nell'avviso pubblicato*”;
- con successiva nota recante “*Richiesta di chiarimenti in merito alla procedura di valutazione ambientale*”, agli atti con prot. prov. n. 119356 del 13 dicembre 2010, la Provincia ha richiesto all'Amministrazione comunale di fare chiarezza in merito all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.; in particolare, nell'avviso di deposito il Comune dichiara che l'Accordo di programma in oggetto è sottoposto alla procedura di V.A.S. e che l'autorità competente alla valutazione è la Regione Emilia-Romagna, alla quale devono essere inviate le osservazioni relative alla V.A.S.;

Richiamato inoltre l'art. 40, comma 2, della novellata L.R. 20/2000, per cui “*Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'amministrazione competente predispose, assieme al progetto definitivo, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare [...]*”, si ritiene che:

- il Comune di Longiano, non essendo ancora dotato di strumentazione urbanistica adeguata alla vigente legislazione, non dispone di alcuna valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) a corredo delle scelte/previsioni di P.R.G.;
- in tal senso è plausibile ritenere che il suddetto *studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano*, ancorché non integrativo di alcuna Val.S.A.T., possa essere ricompreso, quantomeno in termini di contenuti, nel Rapporto ambientale afferente la procedura di valutazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In altre parole, il Rapporto ambientale deve *“individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”* (art. 13, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), comprendendo in tal senso la proposta di Variante al P.R.G., la localizzazione dei progetti di opera pubblica, nonché le politiche delocalizzative propedeutiche al potenziamento e adeguamento della Via Emilia ed i loro effetti ambientali commisurati alla scala territoriale di riferimento;

5. Contenuti del Rapporto Ambientale

Richiamato il fatto che con la già citata nota del 26 agosto 2010 (prot. prov. n. 83468) il Servizio scrivente rilevava la necessità di integrare la documentazione originariamente sottoscritta, facente luogo di Rapporto ambientale, con specifiche analisi e valutazioni, e che l'Amministrazione comunale ha trasmesso quanto richiesto con un organico elaborato (acquisito al prot. prov. n. 117527 del 3 dicembre 2010) denominato *“Verifica di assoggettabilità – Procedura di V.A.S.”*, si precisa che è su tale materiale che si è basata l'attività istruttoria concernente la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il suddetto Rapporto è stato redatto avendo specifica considerazione dei contenuti richiesti dall'allegato VI, lettere da a) a j) del citato decreto.

L'elaborato riferisce una preliminare valutazione delle aree interessate dalla variante urbanistica in relazione ai principali e presumibili impatti legati alla loro trasformazione, concernenti sostanzialmente il traffico indotto, gli utilizzi energetici, l'interferenza con la rete idraulica e la messa a sistema con la rete degli impianti tecnologici. Ad esito di tale verifica il proponente afferma che l'intervento proposto non genera, complessivamente, impatti rilevanti sull'ambiente circostante.

In particolare per quanto concerne l'analisi della mobilità, definito un dominio di analisi che include la porzione della Via Emilia che interessa il territorio comunale, unitamente alle adduttrici Via della Frasca e Via Roncolo, sono stati definiti i seguenti scenari di progetto:

- scenario B: realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma;
- scenario C: come scenario B con la riqualificazione della Via Emilia sulla base del progetto redatto dall'Università di Bologna riferito alla porzione di S.S. 9 da Cesena a Savignano.

Per ciascun scenario, compreso lo scenario A descrivente lo stato attuale, è stata operata la seguente analisi:

- caratterizzazione del traffico (flussi veicolari massimi orari, flussi medi orari e giornalieri, percentuale di mezzi pesanti circolanti);
- analisi della rete viaria (verifica del livello di servizio richiesto per il flusso medio e massimo orario, verifica del grado di congestione).

Le analisi di scenario hanno evidenziato che *“le criticità della rete sono presenti soprattutto nei rami S.S.9_1 [Via Emilia nel tratto compreso tra la nuova rotatoria di Case Missiroli e l'incrocio con l'abitato di Gambettola] e S.S.9_2 [Via Emilia nel tratto compreso tra l'incrocio con l'abitato di Gambettola e la nuova rotatoria di Ponte Ospedaletto]. Lo scenario di progetto legato all'Accordo di programma (scenario B) produce un peggioramento delle criticità dovuto all'aumento del traffico indotto che si distribuisce sulla rete viaria di riferimento. Le incidenze dei flussi di progetto non risultano particolarmente significative ed i parametri analizzati (capacità della strada, livello di servizio, congestione, ecc....) non vengono modificati*

in maniera consistente. Le criticità rimangono identiche a quelle ante operam. Gli interventi previsti nell'Accordo di programma (rotatoria Case Missiroli e rotatoria Ponte Ospedaletto) contribuiscono a rendere il flusso veicolare più fluido eliminando alcuni punti di conflitto legati alle svolte a sinistra senza adeguate corsie preferenziali. Lo scenario C evidenzia un miglioramento del parametro di congestione del tratto S.S.9_1 (che passa da 4 a 3)". Si precisa inoltre che "per Via della Frasca e Via Roncolo non si registra nessuna criticità anche in virtù degli specifici interventi di adeguamento previsti".

Sulla base delle indicazioni e delle analisi sviluppate nel Rapporto ambientale, tenuto conto che gli interventi di riqualificazione funzionale della Via Emilia previsti in seno al presente Accordo di programma, (rotatorie di Case Missiroli e di Ponte Ospedaletto), contribuiscono a risolvere criticità di tipo puntuale, riducendo la pericolosità di innesti oggi particolarmente critici e migliorando la fluidità della circolazione locale, si ritiene che nell'ottica di perseguire un progressivo alleggerimento del carico veicolare sulla S.S.9, le nuove strutture insediative residenziali che si svilupperanno nell'area pedecollinare dovranno tendere alla realizzazione di un sistema di mobilità fortemente centrato sulle modalità ciclo-pedonali, tale da non gravare sulla Via Emilia.

A tale finalità, peraltro, contribuirà anche la prossima entrata in esercizio del Casello del Rubicone ed il conseguente previsto sviluppo della viabilità di adduzione a tale snodo autostradale apporterà notevoli vantaggi al sistema della mobilità che oggi interessa il tratto comunale della Via Emilia, andando di fatto a ridurre parte del traffico di attraversamento fra Cesena e Rimini.

L'illustrazione dei contenuti del Rapporto ambientale è integrata nella successiva parte valutativa, per quegli aspetti più specifici che determinano la necessità di motivazione del parere espresso al punto **B)** del presente atto.

6. Pareri acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale

Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. dei contenuti del presente Accordo di programma, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare individuati dalla Provincia di Forlì – Cesena (in quanto autorità competente) in collaborazione con il Comune di Longiano (in quanto autorità proponente) sono:

- A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì – Cesena e Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Di Cesena, che in virtù di loro specifico Protocollo di intesa del 7 luglio 2008, esprimono parere congiunto (parere acquisito al prot. prov. n. 121805 del 20 dicembre 2010);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (parere acquisito al prot. prov. n. 122511 del 22 dicembre 2010).

Tali autorità ambientali hanno entrambi espresso parere favorevole, ritenendo di non assoggettare gli interventi in oggetto alla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

7. Osservazioni pervenute

Stante quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale previa acquisizione delle osservazioni presentate, il Comune di Longiano ha trasmesso a questa Amministrazione copia delle osservazioni pervenute entro i termini del deposito (acquisite agli atti con prot. prov. 98884 del 4 ottobre 2010), riportando in apposito elenco un totale di 20 osservazioni.

Il Servizio scrivente, con nota del 14 ottobre 2010 (prot. prov. n. 102483) precisava quanto segue:

- “fra le 'osservazioni' trasmesse, ai nn. 10 e 11, rispettivamente acquisite al protocollo comunale con n. 9373 del 30 agosto 2010 e con n. 9537 del 2 settembre 2010, sono allegate anche le note inviate al Comune dal Servizio scrivente, recanti “*Precisazioni di carattere procedurale e contenutistico – Richiesta di chiarimenti e integrazioni*” (agli atti con prot. prov. nn. 83468 del 26 agosto 2010 e 84500 del 27 agosto 2010). Si precisa che, stante il ruolo dell'Amministrazione provinciale di

autorità competente alla valutazione ambientale strategica delle previsioni contenute nell'Accordo di programma in oggetto, tali richieste non possono essere annoverate fra le osservazioni alle quali l'Amministrazione comunale è tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 20/2000 e s.m.i., ma afferiscono alla necessità di chiarire in maniera univoca la natura del procedimento in essere, con particolare riferimento alle procedure ed ai contenuti della valutazione ambientale;

- *medesime considerazioni per l' 'osservazione' di cui al n. 4, acquisita al protocollo comunale con n. 8854 dell'11 agosto 2010, recante precisazioni della Regione Emilia - Romagna – Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale in relazione alla propria designazione ad autorità competente alla valutazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., erroneamente interpretata da parte dell'Amministrazione Comunale”.*

Ciò premesso, esaminate le restanti 17 osservazioni, se ne rileva l'ininfluenza in relazione all'espressione in merito alla valutazione ambientale del presente Accordo di programma.

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 4, DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

Proposta di modifiche ed integrazioni al testo dell'Accordo di programma

Come evidenziato nella già più volte richiamata nota recante “*Precisazioni di carattere procedurale e contenutistico - Richiesta di chiarimenti e integrazioni*” del 26 agosto 2010 (prot. prov. n. 83468), trasmessa dal Servizio scrivente all'Amministrazione comunale, il testo dell'Accordo di programma sottoscritto il 19 aprile 2010 contiene talune difformità ed incoerenze, soprattutto in relazione all'iter procedurale da perseguire in tema di valutazione ambientale, stante gli interventi e le previsioni contenute nell'Accordo in parola. Nella suddetta nota si evidenziavano anche altri aspetti lacunosi, quali ad esempio la non esplicita descrizione di ciò che può costituire “modifica sostanziale” all'Accordo, ovvero non chiari, quali ad esempio i termini per l'acquisizione delle aree da destinarsi al processo di rilocalizzazione delle funzioni residenziali. Alla luce delle suddette considerazioni si esprime la seguente osservazione:

A.1 Si evidenzia la necessità di riportare a correttezza formale il testo dell'Accordo in relazione a quanto già evidenziato da questa Amministrazione.

Definizione delle politiche per la delocalizzazione delle funzioni residenziali gravanti sulla Via Emilia

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena “*anche in relazione ai contenuti dei piani regionali e nazionali, prevede la realizzazione della Via Emilia bis, in quanto potenziamento della direttrice est-ovest di interesse nazionale integrata alla realizzazione ed al completamento degli assi tangenziali degli abitati di Forlì e di Cesena e di Savignano sul Rubicone*. Per quanto concerne in special modo il tratto Cesena-Savignano sul R. e Savignano sul R.-Rimini Nord, “*In una sequenza temporale, nonché di priorità immediatamente successiva al tratto precedente [il riferimento è al collegamento tra Forlì e Cesena], va collocata la previsione del potenziamento in sede del tratto compreso fra la reimmissione della Secante di Cesena sulla Via Emilia e San Giovanni in Compito, mentre da quello stesso punto, lo scavalco a monte di Savignano, e quindi la sua connessione a valle della Via Emilia con il casello A14 di Rimini Nord, si dovrà realizzare in nuova sede. [...] Il previsto potenziamento in sede della Via Emilia nel tratto Case Castagnoli – San Giovanni in Compito, richiede ovviamente come condizione che sin da ora si predispongano politiche di delocalizzazione degli insediamenti ricadenti nelle attuali fasce di rispetto della Via Emilia, nel solco di quanto prefigurato dall'art. 24B, comma 5, del P.T.C.P. vigente*” (P.T.C.P., Relazione, par. 2.1.2).

Il presente Accordo di programma ha preso atto della necessità di porre in essere politiche di

delocalizzazione delle funzioni residenziali attualmente gravanti direttamente sulla Via Emilia e da essa pesantemente impattate, sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo della salute e della sicurezza stradale. Tale processo delocalizzativo, propedeutico all'acquisizione al patrimonio pubblico degli immobili abbandonati i cui sedimi dovranno essere destinati al potenziamento ed adeguamento in sede della Via Emilia, passa necessariamente da una valida alternativa insediativa da proporre ai residenti coinvolti e dunque dalla disponibilità effettiva di aree immediatamente prossime ai centri frazionali pedecollinari, adeguatamente dotati dei servizi necessari. La dimensione territoriale delle aree su cui far approdare i processi delocalizzativi residenziali afferenti la Via Emilia è stata stimata in 5 ettari.

Con riferimento alle suddette politiche, in sede di richiesta di integrazione documentale (prot. prov. n. 83468 del 26 agosto 2010), si indicava come necessario:

- *“individuare e quantificare i carichi urbanistici di tipo residenziale da delocalizzare dalla Via Emilia nel suo tratto di attraversamento del territorio comunale di Longiano, al fine di poter realizzare l'adeguamento in sede dell'infrastruttura stradale, conseguendo un più efficace livello di sostenibilità ambientale (rumore, qualità dell'aria, capacità e sicurezza stradale) nei confronti di coloro che ad oggi risiedono in prossimità alla sede stradale, peraltro gravati da un ulteriore incremento degli insediamenti produttivi afferenti la medesima asta;*
- *porre in essere considerazioni/valutazioni preliminari propedeutiche all'individuazione ed alla condivisione di criteri atti a definire le migliori opportunità localizzative nelle aree più prossime ai centri frazionali pedecollinari, temperando le esigenze di tipo insediativo (presenza, tipologia e capacità delle dotazioni territoriali, accessibilità territoriale, ecc....) con quelle di tipo ambientale-paesaggistico (limitazione del consumo di suolo, risparmio delle risorse naturali, minimizzazione degli impatti, ecc....)”*.

In relazione a quanto richiesto, gli estensori del Rapporto ambientale hanno ipotizzato due diversi scenari:

- il primo fa riferimento a due fasce di 30 m dal ciglio stradale, individuando tutti gli edifici residenziali e/o commerciali esistenti nella fascia stessa;
- il secondo riduce tali fasce a 15 metri, ipotizzando che siano sufficienti per realizzare l'ampliamento della carreggiata, la creazione di una fascia verde di mitigazione, un percorso ciclo-pedonale e in talune situazioni, anche un controviale, su entrambi i lati della Via Emilia.

A tal fine, gli edifici residenziali sono stati raggruppati in due distinte zone:

1. il tratto della Via Emilia dalla località Budrio (di fronte all'azienda Orogel) fino all'intersezione semaforica dell'abitato di Gambettola, per uno sviluppo complessivo pari a 1.000 m;
2. il tratto della Via Emilia dalla località Ponte Ospedaletto, fino all'incrocio con la Via Montale per uno sviluppo complessivo di circa 1.500 m.

il quadro dei carichi urbanistici da delocalizzare nei due scenari è quello restituito nella sottostante tabella, in cui il calcolo esito del processo di valutazione deriva dal rilievo aerofotogrammetrico degli edifici, considerati tutti mediamente a due piani.

Tabella 2

Zone		Scenario A (fascia di 30 m)		Scenario B (fascia di 15 m)	
		n. abitazioni	mq SUL	n. abitazioni	mq SUL
1	Budrio – Gambettola (di cui non residenziali)	18 2	5.268	9 1	2.535
2	Ponte Ospedaletto (di cui non residenziali)	15 2	4.390	10 2	2.815
Totale (di cui non residenziali)		33 4	9.658	19 3	5.350

Nel complesso risulta una superficie utile lorda da rilocalizzare che varia da 5.350 mq nello scenario

minimo (fascia 15 m), fino a 9.660 mq nello scenario massimo (fascia 30 m), distribuita su due tratti quasi equivalenti della Via Emilia, adiacenti alla frazione di Case Fratta e Ponte Ospedaletto.

Stimato ciò, gli estensori dello studio hanno operato una prima valutazione degli ambiti più idonei nei quali operare le previste delocalizzazioni, effettuando successivamente un primo dimensionamento di massima delle aree di trasformazione da porre in essere, sulla base di due diverse ipotesi di densità urbanistica.

A conclusione di ciò si afferma che *“le frazioni in cui si può prevedere la rilocalizzazione sono Budrio, Case Fratta e Ponte Ospedaletto, con trasferimenti che in entrambi i casi non superano la distanza di 1.000 – 1.200 m [....]”*.

Posto che:

- a supporto di tale esito si è dato semplicemente atto che l'idoneità è stata valutata dal punto di vista della dotazione dei servizi, della qualità ambientale e paesaggistica e dell'accessibilità, senza tuttavia riportare argomentazioni dettagliate e quantificabili;
- i quantitativi in gioco, in termini di SUL, nel processo di delocalizzazione sono tuttavia mediamente confrontabili con quanto originariamente valutato dall'Amministrazione provinciale che riteneva pertanto congruo e sostenibile ipotizzare una superficie complessiva per la ricollocazione delle funzioni residenziali pari a 5 ettari (tenuto conto di meccanismi incentivanti alla rilocalizzazione);
- l'art. 5 della sottoscritta proposta di Accordo di programma concernente *“Modalità di finanziamento e ripartizione delle risorse”* definisce indicativa la ripartizione delle risorse finanziarie fra le opere pubbliche e/o di pubblico interesse sottese all'Accordo medesimo, così come elencata al comma 2, in quanto *“subordinata alla successiva approvazione dei rispettivi progetti, alle rispettive procedure di valutazione ambientale ed alle eventuali misure di mitigazione e di compensazione necessarie ad assicurarne la loro compatibilità ambientale”*;
- è impegno sottoscritto dal Comune di Longiano *“ricercare, proporre e realizzare [....] le condizioni per l'acquisizione delle [cfr. suddette] aree [....]”* (art. 4, comma 1, lett. n));

si formula la seguente osservazione:

A.2 Si ritiene necessario integrare il testo dell'Accordo di programma da proporre per la sottoscrizione conclusiva, con le seguenti disposizioni:

- le risorse allocate all'acquisizione dell'area o delle aree per la rilocalizzazione delle funzioni residenziali ad oggi gravanti sulla Via Emilia sono da ritenersi indisponibili finché le Amministrazioni interessate (Comune di Longiano e Provincia di Forlì – Cesena) non convengano, sulla base di specifica proposta integrativa al presente Accordo di programma, sulla individuazione e localizzazione di dette superfici;
- la suddetta proposta di delocalizzazione/rilocalizzazione dovrà essere accompagnata da specifica procedura di V.A.S. ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'individuazione dell'area o delle aree sulle quali far approdare i processi di rilocalizzazione residenziale non potrà prescindere dalla predisposizione di un piano per la mobilità ciclo-pedonale riferito all'insieme del/dei nuovo/i insediamento/i individuato/i ed alle relazioni con il sistema delle dotazioni territoriali presenti e/o previste in concomitanza alla trasformazione urbanistica, e soprattutto con il plesso scolastico di Crocetta che dovrà servire anche le nuove residenze.

Si precisa infine che la delocalizzazione delle residenze prospicienti la Via Emilia costituisce un elemento imprescindibile al raggiungimento delle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale del sistema insediativo longianese nel suo complesso, a partire soprattutto dalle variazioni inducibili nel sistema della mobilità, con le note conseguenze in termini di riduzione degli impatti acustici ed atmosferici. È pertanto rilevante che la tempistica prevista per l'attuazione di tale politica sia rispettata.

B) DECISIONE IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché delle osservazioni pervenute, che le previsioni oggetto del presente Accordo di programma possano essere escluse, alle condizioni riportate ai seguenti punti B.1 – B.8, dalla procedura di V.A.S. di cui all'art. 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente.

Gestione sostenibile del ciclo dell'acqua

La gestione sostenibile delle acque meteoriche comporta evidenti vantaggi: il ciclo naturale dell'acqua può essere mantenuto quasi inalterato oppure essere ristabilito; la qualità di vita nelle zone urbanizzate può essere influenzata positivamente. La gestione sostenibile delle acque meteoriche comprende un insieme di possibili interventi dalla cui combinazione possono emergere - in dipendenza dalle rispettive esigenze e dalle condizioni locali - scenari particolari di gestione.

L'obiettivo generale è quello di evitare l'influenza negativa dell'impermeabilizzazione sul ciclo naturale dell'acqua con relativo impatto sull'equilibrio fra precipitazione, evaporazione, alimentazione della falda acquifera e deflusso superficiale. Sulle superfici impermeabilizzate, infatti, le precipitazioni defluiscono quasi per intero e si raccolgono nelle canalizzazioni; l'evaporazione e l'alimentazione della falda vengono invece fortemente limitate. Tutto ciò causa eventi di piena sempre più gravosi. Perciò è particolarmente importante favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e privilegiare la ripermabilizzazione del suolo, l'infiltrazione delle acque meteoriche e/o il loro recupero per l'utilizzazione.

Capacità del sistema fognario – depurativo

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1053 del 9 settembre 2003, le previsioni relative alle aree produttive proposte in variante devono essere dotate di rete fognaria pubblica che convogli gli scarichi delle acque reflue e delle acque meteoriche di prima pioggia ad idoneo sistema di trattamento, in relazione alla tipologia ed alla consistenza di agglomerato in cui tali insediamenti ricadono, secondo quanto definito dall'art. 2 del D.Lgs. 152/1999, novellato dall'art. 73 del D.Lgs. 152/2006.

Come da citata nota del Gestore del servizio idrico integrato del 10 aprile 2010, la situazione prefigurata subordina l'insediamento delle attività alla realizzazione, collaudo ed attivazione dell'intervento di potenziamento del sollevamento denominato "Cesolino", nonché al potenziamento del depuratore di Savignano sul Rubicone, arrivato ormai da tempo ai propri limiti fisiologici in termini di trattamento dei reflui. Gli estensori dello studio affermano quindi che *"data l'urgenza d'attuazione e la natura strategica degli stessi per la gestione generale del territorio, è prevista un'accelerazione nella realizzazione delle fasi di progettazione e delle opere d'adeguamento degli impianti che porterà presumibilmente ad un possibile compimento delle stesse entro la fine del 2013 o prima metà del 2014"*; specificano inoltre che *"la situazione generale del sistema fognario non esclude naturalmente la necessità di prendere in esame, caso per caso in fase di redazione dei P.U.A., la presenza o meno della rete fognante e la sua adeguatezza alle necessità emerse nei lotti interessati dai singoli interventi"*.

Stante l'obbligo di predisporre reti separate per la raccolta delle acque nere e di quelle bianche, va da sé che i suddetti interventi infrastrutturali necessari a rendere il sistema fognario-depurativo (collettamento e trattamento delle acque nere) compatibile in termini quali-quantitativi alle nuove previsioni insediative restano condizione imprescindibile all'attuazione delle trasformazioni proposte, nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'Ente gestore.

Maggiormente articolato sotto il profilo delle possibilità gestionali è invece il sistema di drenaggio degli

apporti meteorici (collettamento ed eventuale trattamento delle acque bianche). Questi i principi chiave:

1. contenimento dei deflussi delle acque meteoriche;
2. eventuale trattamento degli apporti suscettibili di contaminazione;
3. recupero ed utilizzo delle acque meteoriche;
4. infiltrazione delle acque meteoriche;
5. immissione delle acque meteoriche in acque superficiali.

A tal fine si precisa quanto segue:

- in relazione alla qualità delle acque meteoriche che recapitano nella rete di drenaggio, così come definita dalla D.G.R. 1860/2006 in base a diversi parametri (tipo di ricettore, tipologia di attività, natura della superficie impermeabile, densità degli oli, quantità di fango prevista, ecc...), dovranno prevedersi idonei sistemi di trattamento;
- la verifica e l'applicazione delle disposizioni in materia di convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche è oggetto di verifica e controllo da parte delle amministrazioni competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- la documentazione presentata non definisce se le fognature esistenti nell'area in esame sono in grado di smaltire le acque di prima pioggia come da D.G.R. 286/2005.

Alla luce di quanto esposto, si formula la seguente prescrizione:

B.1 La progettazione delle nuove aree dovrà attenersi ai seguenti principi/obiettivi, che dovranno essere opportunamente declinati negli apparati normativi dei singoli Piani attuativi:

- **verificare la necessità di adottare idonei sistemi di smaltimento e/o trattamento degli apporti meteorici suscettibili di contaminazione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, per cui le opere di collettamento e gli interventi impiantistici per la depurazione dei reflui dovranno essere dimensionati tenendo conto della possibilità di smaltimento delle acque di prima pioggia così come disposto dalla del. G.R. 286/2005 e dalla del. G.R. 1860/2006;**
- **laddove sia esclusa la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, ovvero dove sia previsto un idoneo sistema di trattamento della frazione di prima pioggia eventualmente inquinata, evitare o ridurre l'impermeabilizzazione del suolo impiegando pavimentazioni permeabili, soprattutto quando l'uso delle superfici non necessita di rivestimenti molto resistenti. Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate per cortili, spiazzi, piste pedonali e ciclabili, strade d'accesso e parcheggi. Fra l'ampia gamma di pavimentazioni permeabili, sono da preferire le pavimentazioni inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche;**
- **prevedere opportuni sistemi per la raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro possibile riutilizzo (si veda a tal fine anche la successiva prescrizione B.2).**

Capacità della rete acquedottistica

Il già citato parere di Hera del 19 aprile 2010 evidenzia altresì che il sistema della rete idrica di adduzione, già oggi prossimo al proprio limite fisiologico, con l'inserimento delle nuove previsioni, considerando i soli consumi idrico-sanitari, raggiunge un livello per il quale è necessario apportare alcune modifiche che consentano di ottimizzare la distribuzione delle pressioni e delle portate all'interno della rete che funziona con un sistema di distribuzione ed accumulo mediante "spillatura" diretta dalla condotta di Romagna Acque. È evidente che, mettendo in gioco anche le portate idriche necessarie per soddisfare i fabbisogni produttivi, il quadro diventa più problematico e necessita di valutazioni di più ampia scala.

Il Rapporto ambientale riferisce i seguenti consumi idrici legati ai cicli produttivi:

- Area 1 – Ceccarelli: consumo giornaliero massimo pari a circa 50 mc (nei periodi di alta stagionalità). Si prevede anche il riutilizzo a ciclo chiuso di acqua piovana di recupero per alcuni processi;
- Area 2 – Orogel: consumo giornaliero massimo pari a circa 350 mc;

- Area 3 – Cocif: consumo giornaliero pari a circa 26 mc (desumibile da un consumo annuo di 9.500 mc);
- Area 5 – Safimm: consumo giornaliero massimo pari a circa 60 mc (nei periodi di alta stagionalità).

Tutto ciò premesso, gli estensori dello studio ipotizzano quindi i seguenti scenari di intervento alternativi ovvero in combinazione fra loro:

- necessità di potenziare la capacità di accumulo del serbatoio (possibile raddoppio da 200 a 400-500 mc);
- necessità di creare una condotta diretta di adduzione idrica al volume d'invaso mediante spillatura di carico diretta dalla condotta di Romagna Acque (3.200 m di condotta in acciaio).

Nel Rapporto si evidenzia inoltre che *“questi interventi strutturali sulla rete esistente non risolvono completamente problematiche locali di approvvigionamento idrico dei lotti che in alcuni casi, data la nuova urbanizzazione dei lotti o l'assenza di reti esistenti, le aree non sono direttamente servite da tubazioni afferenti al lotto”*.

Posto che gli interventi strutturali restano condizione imprescindibile all'attuazione delle previsioni nei tempi e nei modi indicati dall'Ente gestore, stante le problematiche sopra descritte, è a maggior ragione necessario massimizzare il risparmio di acqua potabile, possibile a partire dal recupero e dall'utilizzo delle acque meteoriche.

Alla luce di quanto espresso si formula quindi la seguente prescrizione:

B.2 Si ritiene necessario declinare nelle normative tecniche dei differenti P.U.A. l'obiettivo di risparmio idrico, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- **il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale utilizzo;**
- **laddove possibile prevedere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico, anche in relazione alla realizzanda rete di distribuzione plurima delle acque del Canale Emiliano Romagnolo;**
- **laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, è necessario prevedere la realizzazione di reti duali di approvvigionamento idrico nell'ambito delle opere di urbanizzazione dei singoli comparti;**
- **il divieto di emungere acque sotterranee a fini produttivi;**
- **l'obbligo di realizzare vasche di raccolta delle acque piovane per il loro riutilizzo ad uso plurimo per ciascuna trasformazione produttiva prevista;**
- **ridurre a “monte” le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate.**

Tutela dal rischio idraulico

Oltre i due terzi della superficie della previsione produttiva n. 5 e parte delle superfici delle previsioni n. 1 e n. 3 ricadono in “Aree di potenziale allagamento” di cui all'art. 6 della Normativa tecnica del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

B.3 Si richiama pertanto che, ai sensi dei commi 1 e 3 del suddetto art. 6:

- **al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità;**
- **il tirante idrico di riferimento da considerare è pari a 50 cm. L'ambito tipologico esemplificativo delle misure da adottare è il seguente:**
 - **impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;**
 - **diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;**

- **esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;**
- **realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.**

Sistema energetico

Le sfide energetiche rappresentano uno dei principali fattori di innovazione e di profonda trasformazione dei processi produttivi del nostro sistema economico. Attraverso nuove e più efficaci soluzioni è infatti possibile migliorare il rapporto tra economia e ambiente favorendo così la qualità dello sviluppo e la sostenibilità.

Il risparmio e l'utilizzo efficiente dell'energia sono inoltre obiettivi strategici in quanto riducono i costi per le imprese, garantiscono un migliore comfort agli ambienti di lavoro, riducono gli impatti negativi sull'ambiente. La voce "energia" rappresenta uno dei consumi più significativi del sistema produttivo locale. La Direttiva europea 2002/91/Ce ha portato in primo piano il tema dell'efficienza energetica degli edifici, mettendo in evidenza i ritardi del nostro paese sulla qualità edilizia, ma evidenziando anche le enormi opportunità connesse ai risparmi energetici che è possibile raggiungere. Recenti disposizioni normative nazionali (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006) e regionali (D.A.L. 156/2008) hanno introdotto la certificazione energetica degli edifici, che si applica in generale anche agli edifici ad uso produttivo.

Lo sviluppo di nuove aree produttive e la riqualificazione di quelle esistenti, oggi non può prescindere dall'avvio di politiche integrate di pianificazione e gestione energetica. La vocazione territoriale e la configurazione degli insediamenti industriali, con la vicinanza fisica tra le imprese e la condivisione tra queste delle medesime condizioni di vincolo-opportunità geografiche ed amministrative (condizioni climatiche, attori economici energetici, politiche regionali e provinciali di sostegno), rappresenta una possibilità per attuare strategie energetiche volte alla razionalizzazione dei consumi ed alla ottimizzazione dei sistemi di approvvigionamento.

La produzione di energia all'interno di aree produttive a servizio delle imprese insediate è solo una delle possibili opportunità per programmare l'offerta energetica. In realtà, essendo lo scopo principale la qualità ambientale dell'area, interventi sul lato della domanda, per incrementare l'efficienza energetica e conseguentemente ridurre le emissioni atmosferiche, devono rappresentare una delle tappe di un processo di sostenibilità.

Le analisi condotte sul fronte energetico dal Rapporto ambientale descrivono la seguente situazione:

- in relazione alla possibilità di fornire gas metano ai nuovi comparti *“risulta necessario il potenziamento – raddoppio della cabina di decompressione esistente sita in Via Montalti”;*
- in relazione al sistema di distribuzione dell'energia elettrica *“la presenza di insediamenti quali quelli prefigurati, comporta esigenze energetiche assolutamente rilevanti che interessano non soltanto localmente ma a livello generale l'equilibrio energetico del sistema. Si evidenzia inoltre che la concentrazione di attività energetico – esigenti in alcune zone complica ulteriormente la situazione prefigurando la possibilità di crisi locali e disequilibri del sistema di fornitura elettrica. Per quanto possibile sarà necessario analizzare le possibilità offerte dal sistema esistente e le modifiche geometriche alla rete che siano in grado di garantire una migliore efficienza generale (magliatura e chiusura di anelli); allo stesso tempo si ritiene assolutamente necessario il ricorso ad un'integrazione della rete con un sistema produttivo locale di tipo fotovoltaico in grado di migliorare, seppur in misura minima ma apprezzabile, il quadro generale in termini di bilanciamento ed efficienze della rete”.*

Stante ciò, gli estensori dello studio concludono:

- con riferimento alla fornitura di gas metano *“problematiche locali di approvvigionamento dovranno essere prese in esame in fase di progettazione dei P.U.A. in modo da garantire ad ogni singola area la fornitura di gas anche in caso di puntuale assenza di rete o di rami di adduzione”;*
- *“nell'ipotesi di un ricorso intensivo alle tecnologie fotovoltaiche, si potrebbe ipotizzare una superficie coperta con pannelli di circa 35.000 – 40.000 mq (circa 50% della superficie coperta complessiva),*

in grado di restituire una potenza di picco pari a 4.000 kWp, pari all'incirca ad un terzo della potenza di massima impiegata dalle attività considerate".

Alla prefigurazione di tali ipotesi, tuttavia, non consegue alcuna concreta valutazione di fattibilità, né la formulazione di specifiche linee guida alla successiva pianificazione attuativa.

Si ritiene infatti che una gestione sostenibile del ciclo energetico dovrebbe essere sviluppata massimizzando lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e, residualmente, utilizzando combustibili fossili basso-emissivi, con forme di produzione di energia che favoriscono sistemi cogenerativi e processi di recupero di cascami di calore e terminali di utilizzo efficienti, con possibilità di regolazione dell'energia assorbita in funzione dei carichi richiesti.

In merito all'assunzione di modalità progettuali nelle trasformazioni urbanistiche ispirate ai principi di sostenibilità energetica, la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", dispone - al comma 4 dell'art. 5 - che i Comuni, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq, valutino la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.

Alla luce di quanto espresso, si formula la seguente prescrizione:

B.4 Stante il rispetto delle disposizioni definite dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i., così come dettagliate nell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla del. G.R. 156/2008, si prescrive:

- **nella successiva attuazione delle previsioni urbanistiche oggetto della presente variante costituisce norma di riferimento in materia energetica la L.R. 26/2004, e specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale. Pertanto dovrà trovare specifica applicazione il comma 4, lett. a) dell'art. 5 della citata legge, il quale recita che *"per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq., sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento"*;**
- **a causa della notevole incidenza sul fabbisogno energetico connesso alle necessità di riscaldamento/raffrescamento degli edifici, l'Amministrazione comunale nelle fasi di verifica/approvazione dei progetti edilizi delle aree produttive dovrà assumere quale ulteriore elemento valutativo dei progetti il rispetto di modalità costruttive e criteri progettuali ispirati ad un uso razionale dell'energia e definibili, in particolare, in una attenzione all'orientamento e conformazione degli edifici, tale da massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare nel periodo invernale, nonché nell'inserimento di sistemi schermanti esterni essenziali per ridurre gli effetti di riscaldamento nel periodo estivo.**

Tutela da inquinamento atmosferico

Le analisi contenute nel Rapporto ambientale in merito agli impatti stimati sulla componente atmosferica non evidenziano significative criticità.

Posto che i cicli produttivi descritti non prevedono autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/1988 e s.m.i., trovandosi tuttavia il Comune di Longiano, secondo la zonizzazione del vigente Piano provinciale di gestione della qualità dell'aria, in agglomerato R11, si rammentano, per le suddette aziende le prescrizioni di cui agli artt. 56 e 57.

Alla luce di quanto esposto si richiama la seguente disposizione:

B.5 Le nuove previsioni produttive dovranno ottemperare a quanto stabilito, in materia di emissioni in atmosfera, dal Piano provinciale di gestione della qualità dell'aria, ed in particolare:

- alle prescrizioni di cui all'art. 56 "Combustibili utilizzati nei processi produttivi" (si prevede il divieto di utilizzo dei combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0.3% in massa e loro emulsioni, nonché l'obbligo di utilizzare metano/G.P.L. o altri combustibili a basso impatto ambientale indipendentemente dalla taglia dell'impianto - a meno che sia dimostrata la necessità per il ciclo produttivo di determinati combustibili diversi dai precedenti. I combustibili devono essere utilizzati in impianti che garantiscono basse emissioni di NOx);
- agli indirizzi di cui all'art. 57 "Contenimento dei consumi energetici del sistema produttivo" (nel rilascio dei titoli autorizzativi alla installazione e gestione delle attività produttive, la Provincia e i Comuni perseguono il contenimento dei consumi di energia primaria da parte del sistema produttivo, favorendo: il ricorso a fonti rinnovabili; la riduzione di consumi di energia nei processi produttivi attraverso l'ottimizzazione del rendimento delle macchine; l'utilizzo di motori ad alta efficienza e il recupero di calore; la riduzione dei consumi di energia per riscaldamento e raffrescamento; la produzione combinata di energia elettrica e termica, purché sia verificato in fase di autorizzazione che l'impatto sulla qualità dell'aria sia migliorativo rispetto ai sistemi convenzionali di produzione di energia termica);

Previsione produttiva n. 2 - Orogel

L'area proposta per l'ampliamento dell'attività produttiva n. 2 ricade interamente nella zona tutelata ai sensi dell'art. 21A "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" del P.T.C.P.. Nello specifico si tratta di "area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2)" per la quale vige la prescrizione di cui al comma 5 del summenzionato art. 21A che si riporta integralmente:

"Le aree di cui alla lettera 'b2' sono assoggettate a 'Controllo archeologico preventivo': le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

Ai fini della applicazione della presente norma, nel caso delle individuazioni puntuali delle aree di cui alla lettera 'b2' si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo."

Alla luce di ciò, si richiama la seguente disposizione:

B.6 Si ritiene necessario indicare nella scheda di P.U.A. relativa al comparto n. 2 l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 21A.

Previsione produttiva n. 3 – Cocif

Rilevato che l'elaborato prodotto per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. non contempla alcuna specifica analisi che renda conto dell'impatto paesaggistico potenzialmente indotto dalla capacità edificatoria conferita al comparto n. 3, è necessario, preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo, verificare

l'ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 24B del P.T.C.P. concernente la viabilità panoramica nelle aree poste a sud della Via Emilia. Secondo tale dispositivo deve essere garantita la visibilità dell'emergenza della quinta collinare, ovvero dell'ambito di individuazione del limite inferiore della continuità e della visibilità delle principali emergenze della quinta collinare", così come definito dall'allegato 2b del P.T.C.P.. Alla luce di ciò, si formula la seguente prescrizione:

B.7 Si ritiene necessario indicare nella scheda di P.U.A. relativa al comparto n. 2 l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 21A. Inoltre, la prevista *"fascia lungo il perimetro dell'area adiacente la Via Emilia, ed in particolare ad est, a protezione del mantenimento del cono visuale verso la collina e il comparto coerente con le dimensioni dell'insediamento adiacente di Ponte Ospedaletto"* (come indicato nella scheda di P.U.A.), dovrà essere realizzata preventivamente e di idonea larghezza, al fine di costituire almeno un doppio filare formato con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 m l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali.

Previsione produttiva n. 5 - SAFIMM

L'area oggetto di variante presenta le dimensioni più consistenti (St = 88,000 mq), con una capacità insediativa pari a 44.000 mq di SUL.

In considerazione della pluralità di elementi che dovranno essere definiti per garantire una progettazione sostenibile del comparto, si formula la seguente prescrizione:

B.8 Si ritiene necessario che il Piano urbanistico attuativo del comparto n. 5 sia assoggettato a V.A.S. ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine, si anticipa già nella presente sede che dovranno essere valutati i seguenti aspetti/criteri di progettazione:

- tra i criteri preferenziali da adottare in fase di valutazione di progetti ed attività insediabili nell'area, dovranno preferirsi e/o favorirsi quelli che per loro natura o impostazione tecnica risultano meno idroesigenti o con dimostrate capacità di riutilizzo delle acque di processo e/o meteoriche;
- dovranno obbligatoriamente trovare riferimento progettuale sistemi e modalità di raccolta e gestione delle acque che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in strati superficiali del sottosuolo;
- dovrà assumersi, quale ulteriore elemento valutativo dei progetti, il rispetto di modalità costruttive e criteri progettuali ispirati ad un uso razionale dell'energia e definibili, in particolare, in una attenzione all'orientamento e conformazione degli edifici, tale da massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare nel periodo invernale, nonché nell'inserimento di sistemi schermanti esterni essenziali per ridurre gli effetti di riscaldamento nel periodo estivo;
- posto che la progettazione del verde pubblico deve evitare eccessivi frazionamenti nonché gli spazi di risulta della viabilità e/o dei percorsi stradali, dovrà altresì massimizzare la consistenza sul lato adiacente il Rio Baldona, strutturando gli allestimenti vegetazionali in modo tale da garantire la continuità ecologica lungo l'asta fluviale (caratterizzazione dell'impianto arboreo con copertura non inferiore al 60 %).

C) ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nelle relazioni geologiche a firma dei dott.

geoll. Marco Fabbri, Loris Galeffi e Massimo Borghetti, i cui contenuti essenziali sono stati riassunti nel considerato, esprime **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni oggetto di Accordo con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

C.1 In fase di P.U.A., le relazioni geologiche di approfondimento, relative ai comparti SAFIMM e COCIF, saranno particolarmente volte all'analisi del rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto.

Verificato l'iter amministrativo con particolare riferimento alla seguente situazione in merito all'acquisizione dei pareri di legge e delle necessarie comunicazioni:

- non è ancora stato acquisito il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori dell'Azienda U.S.L. di Cesena.
È pertanto necessario acquisire il parere dell'Azienda U.S.L. previsto dall'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela e la difesa della salute dei lavoratori;
- non è stata dichiarata l'avvenuta comunicazione della variante urbanistica alle Autorità militari.
È pertanto necessario attestare l'avvenuta comunicazione alle seguenti autorità militari:
 - **VI Reparto Infrastrutture – Bologna;**
- non è stata prodotta la necessaria documentazione a firma del Sindaco attestante:
 - che il territorio comunale interessato dalla variante urbanistica introdotta dagli effetti dell'Accordo di programma non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla legge n. 445 del 9 luglio 1908 riguardante *“Il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede”*;
 - che l'ambito territoriale interessato dagli effetti dell'Accordo in oggetto non è sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923.**È pertanto necessario produrre idonea dichiarazione del Sindaco attestante che la variante urbanistica connessa al presente Accordo di programma non contrasta con la disciplina di cui ai vincoli ex L. 445/1908 e R.D. 3267/1923.**

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. del presente Accordo di programma, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 24 dicembre 2010, è stata inoltrata all'Amministrazione comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta provinciale;
- che in data 27 dicembre 2010 il Comune di Longiano ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo sostanzialmente quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

- a.** di esprimere, in merito all'Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i., inerente la *“Riqualificazione della Via Emilia in territorio di Longiano attraverso i primi interventi di messa in sicurezza della stessa, il reperimento di aree da destinare alla delocalizzazione delle funzioni abitative ad essa prospicienti, l'ampliamento dell'edilizia scolastica del Comune e per la realizzazione di insediamenti produttivi a tali interventi correlati”*, le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 40, comma 4, della L.R. 20/2000 e s.m.i.:

A.1 Si evidenzia la necessità di riportare a correttezza formale il testo dell'Accordo in relazione a quanto già evidenziato da questa Amministrazione.

A.2 Si ritiene necessario integrare il testo dell'Accordo di programma da proporre per la sottoscrizione conclusiva, con le seguenti disposizioni:

- le risorse allocate all'acquisizione dell'area o delle aree per la rilocalizzazione delle funzioni residenziali ad oggi gravanti sulla Via Emilia sono da ritenersi indisponibili finché le Amministrazioni interessate (Comune di Longiano e Provincia di Forlì – Cesena) non convengano, sulla base di specifica proposta integrativa al presente Accordo di programma, sulla individuazione e localizzazione di dette superfici;
- la suddetta proposta di delocalizzazione/rilocalizzazione dovrà essere accompagnata da specifica procedura di V.A.S. ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'individuazione dell'area o delle aree sulle quali far approdare i processi di rilocalizzazione residenziale non potrà prescindere dalla predisposizione di un piano per la mobilità ciclo-pedonale riferito all'insieme del/dei nuovo/i insediamento/i individuato/i ed alle relazioni con il sistema delle dotazioni territoriali presenti e/o previste in concomitanza alla trasformazione urbanistica, e soprattutto con il plesso scolastico di Crocetta che dovrà servire anche le nuove residenze.

Si precisa infine che la delocalizzazione delle residenze prospicienti la Via Emilia costituisce un elemento imprescindibile al raggiungimento delle migliori condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale del sistema insediativo longianese nel suo complesso, a partire soprattutto dalle variazioni inducibili nel sistema della mobilità, con le note conseguenze in termini di riduzione degli impatti acustici ed atmosferici. È pertanto rilevante che la tempistica prevista per l'attuazione di tale politica sia rispettata.

- b.** di escludere dalla procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Accordo di programma in oggetto alle seguenti prescrizioni:

B.1 La progettazione delle nuove aree dovrà attenersi ai seguenti principi/obiettivi, che dovranno essere opportunamente declinati negli apparati normativi dei singoli Piani attuativi:

verificare la necessità di adottare idonei sistemi di smaltimento e/o trattamento degli apporti meteorici suscettibili di contaminazione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, per cui le opere di collettamento e gli interventi impiantistici per la depurazione dei reflui dovranno essere dimensionati tenendo conto della possibilità di smaltimento delle acque di prima pioggia così come disposto dalla del. G.R. 286/2005 e dalla del. G.R. 1860/2006;

- laddove sia esclusa la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, ovvero dove sia previsto un idoneo sistema di trattamento della frazione di prima pioggia eventualmente

inquinata, evitare o ridurre l'impermeabilizzazione del suolo impiegando pavimentazioni permeabili, soprattutto quando l'uso delle superfici non necessita di rivestimenti molto resistenti. Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate per cortili, spiazzi, piste pedonali e ciclabili, strade d'accesso e parcheggi. Fra l'ampia gamma di pavimentazioni permeabili, sono da preferire le pavimentazioni inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche;

- prevedere opportuni sistemi per la raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro possibile riutilizzo (si veda a tal fine anche la successiva prescrizione B.2).

B.2 Si ritiene necessario declinare nelle normative tecniche dei differenti P.U.A. l'obiettivo di risparmio idrico, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale utilizzo;
- laddove possibile prevedere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico, anche in relazione alla realizzanda rete di distribuzione plurima delle acque del Canale Emiliano Romagnolo;
- laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, è necessario prevedere la realizzazione di reti duali di approvvigionamento idrico nell'ambito delle opere di urbanizzazione dei singoli comparti;
- il divieto di emungere acque sotterranee a fini produttivi;
- l'obbligo di realizzare vasche di raccolta delle acque piovane per il loro riutilizzo ad uso plurimo per ciascuna trasformazione produttiva prevista;
- ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate.

B.3 Si richiama pertanto che, ai sensi dei commi 1 e 3 del suddetto art. 6:

- al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità;
- il tirante idrico di riferimento da considerare è pari a 50 cm. L'ambito tipologico esemplificativo delle misure da adottare è il seguente:
 - impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;
 - diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
 - esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
 - realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

B.4 Stante il rispetto delle disposizioni definite dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i., così come dettagliate nell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla del. G.R. 156/2008, si prescrive:

- nella successiva attuazione delle previsioni urbanistiche oggetto della presente variante costituisce norma di riferimento in materia energetica la L.R. 26/2004, e specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale. Pertanto dovrà

- trovare specifica applicazione il comma 4, lett. a) dell'art. 5 della citata legge, il quale recita che *“per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq., sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento”*;
- a causa della notevole incidenza sul fabbisogno energetico connesso alle necessità di riscaldamento/raffrescamento degli edifici, l'Amministrazione comunale nelle fasi di verifica/approvazione dei progetti edilizi delle aree produttive dovrà assumere quale ulteriore elemento valutativo dei progetti il rispetto di modalità costruttive e criteri progettuali ispirati ad un uso razionale dell'energia e definibili, in particolare, in una attenzione all'orientamento e conformazione degli edifici, tale da massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare nel periodo invernale, nonché nell'inserimento di sistemi schermanti esterni essenziali per ridurre gli effetti di riscaldamento nel periodo estivo.

B.5 Le nuove previsioni produttive dovranno ottemperare a quanto stabilito, in materia di emissioni in atmosfera, dal Piano provinciale di gestione della qualità dell'aria, ed in particolare:

- alle prescrizioni di cui all'art. 56 *“Combustibili utilizzati nei processi produttivi”* (si prevede il divieto di utilizzo dei combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0.3% in massa e loro emulsioni, nonché l'obbligo di utilizzare metano/G.P.L. o altri combustibili a basso impatto ambientale indipendentemente dalla taglia dell'impianto - a meno che sia dimostrata la necessità per il ciclo produttivo di determinati combustibili diversi dai precedenti. I combustibili devono essere utilizzati in impianti che garantiscono basse emissioni di NOx);
- agli indirizzi di cui all'art. 57 *“Contenimento dei consumi energetici del sistema produttivo”* (nel rilascio dei titoli autorizzativi alla installazione e gestione delle attività produttive, la Provincia e i Comuni perseguono il contenimento dei consumi di energia primaria da parte del sistema produttivo, favorendo: il ricorso a fonti rinnovabili; la riduzione di consumi di energia nei processi produttivi attraverso l'ottimizzazione del rendimento delle macchine; l'utilizzo di motori ad alta efficienza e il recupero di calore; la riduzione dei consumi di energia per riscaldamento e raffrescamento; la produzione combinata di energia elettrica e termica, purché sia verificato in fase di autorizzazione che l'impatto sulla qualità dell'aria sia migliorativo rispetto ai sistemi convenzionali di produzione di energia termica);

B.6 Si ritiene necessario indicare nella scheda di P.U.A. relativa al comparto n. 2 l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 21A.

B.7 Si ritiene necessario indicare nella scheda di P.U.A. relativa al comparto n. 2 l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 21A. Inoltre, la prevista *“fascia lungo il perimetro dell'area adiacente la Via Emilia, ed in particolare ad est, a protezione del mantenimento del cono visuale verso la collina e il comparto coerente con le dimensioni dell'insediamento adiacente di Ponte Ospedaletto”* (come indicato nella scheda di P.U.A.), dovrà essere realizzata preventivamente e di idonea larghezza, al fine di costituire almeno un doppio filare formato con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 m l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali.

B.8 Si ritiene necessario che il Piano urbanistico attuativo del comparto n. 5 sia assoggettato a V.A.S. ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine, si anticipa già nella presente sede che dovranno essere valutati i seguenti aspetti/criteri di progettazione:

- tra i criteri preferenziali da adottare in fase di valutazione di progetti ed attività insediabili

nell'area, dovranno preferirsi e/o favorirsi quelli che per loro natura o impostazione tecnica risultano meno idroesigenti o con dimostrate capacità di riutilizzo delle acque di processo e/o meteoriche;

- dovranno obbligatoriamente trovare riferimento progettuale sistemi e modalità di raccolta e gestione delle acque che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in strati superficiali del sottosuolo;
- dovrà assumersi, quale ulteriore elemento valutativo dei progetti, il rispetto di modalità costruttive e criteri progettuali ispirati ad un uso razionale dell'energia e definibili, in particolare, in una attenzione all'orientamento e conformazione degli edifici, tale da massimizzare lo sfruttamento dell'energia solare nel periodo invernale, nonché nell'inserimento di sistemi schermanti esterni essenziali per ridurre gli effetti di riscaldamento nel periodo estivo;
- posto che la progettazione del verde pubblico deve evitare eccessivi frazionamenti nonché gli spazi di risulta della viabilità e/o dei percorsi stradali, dovrà altresì massimizzare la consistenza sul lato adiacente il Rio Baldona, strutturando gli allestimenti vegetazionali in modo tale da garantire la continuità ecologica lungo l'asta fluviale (caratterizzazione dell'impianto arboreo con copertura non inferiore al 60%).

c. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni oggetto di Accordo con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

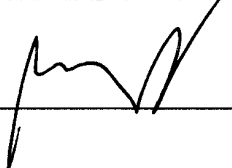
C.1 In fase di P.U.A., le relazioni geologiche relative ai comparti SAFIMM e COCIF, saranno particolarmente volte all'analisi del rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto.

d. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Longiano per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate.

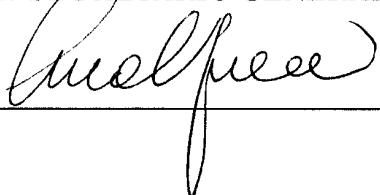
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

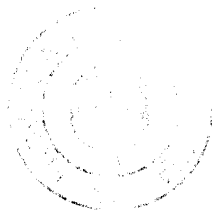
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

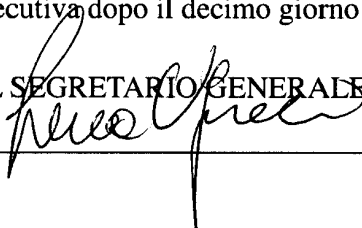




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 29 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



